



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE– GRUPPO 1
FALLIMENTI ED ESECUZIONI IMMOBILIARI

DECRETO DI APERTURA
DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI
Art. 14ter ss. l. 3/2012

Il Giudice Stefano Demontis,
visto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione dei beni presentato congiuntamente da:
SERLUCA Daniela nata ad Alessandria in data 11.09.1967

C.F. SRL DNL 67P51 A182G

ZANON GIORDANO nato a Valenza (AL) in data 12.05.1963

C.F. ZNN GDN 63E12 L570R

rappresentati dagli avv.ti Paolo Amisano (C.F. MSN PLA 52C22 B885N) e Paola Pelizzari del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Valenza (AL) Corso Matteotti n. 2

Letti gli atti;



Non ravvisate incompatibilità rispetto alla nomina, quale liquidatore, dello stesso o.c.c. dott. Panelli, ed anzi ritenendola espressamente consentita ai sensi dell'art. 15 co. 8 l. 3/2012 ed opportuna nel caso di specie in funzione dell'economicità della procedura;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione sui beni di SERLUCA Daniela nata ad Alessandria in data 11.09.1967 e di ZANON GIORDANO nato a Valenza (AL) in data 12.05.1963, come individuati nella relazione dell'O.C.C.

NOMINA

Liquidatore il dott. Matteo Panelli.

DISPONE CHE

- sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Alessandria, con omissione della parte motivazionale (da "Ritenuta l'istanza congiunta..." a "...congrua rispetto alle esigenze prospettate" a pagina 3);
- il liquidatore provveda alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i debitori ad occupare la casa coniugale di Alessandria, Via M. Bensi n. 96 sino al trasferimento a terzi;

FISSA

In € 15.000 annui la quota di reddito necessario per il sostentamento della famiglia dei debitori, disponendo che la parte eccedente sia consegnata al Liquidatore e destinata ai creditori.

Si comunichi.

Alessandria, 8.11.2021

IL GIUDICE
Stefano Demontis

